



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0017224 del 04/06/2014

*Butica* .....

*Ref. Mittente* .....

Lucchini S.p.A.  
Trasmessa via PEC  
lucchiniasecologia@pec.lucchini.com

e p.c. Procura della Repubblica presso il tribunale di  
Livorno  
Trasmessa via PEC  
prot.procura.livorno@giustiziacert.it

ARPA Toscana  
Area Vasta Toscana Centro - Rischio Industriale  
Trasmessa via PEC  
arpat.protocollo@postacert.toscana.it  
Dipartimento di Piombino - Elba  
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

ISPRA  
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
Trasmessa via PEC  
protocollo.ispra@legalmail.it

**OGGETTO: Stabilimento siderurgico Lucchini S.p.A. Piombino - Autorizzazione  
integrata ambientale MIN-GAB-2013-127 del 18/04/2013 - prima  
diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.  
per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota  
ISPRA prot. n. 20139 del 14/5/2014.**


Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 20139 del 14/05/2014, pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: DIVISIONE IV- RIS Sezione AIA  
Funzionario responsabile: Antonio D. Milillo- milillo.antonio@minambiente.it - 06 5722 5924  
DVA-471/AIA-14\_2004-0021.DOC

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca AmbientaleMinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni AmbientaliISPRA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr. 0020139 Data 14/05/2014  
Tit. D Partenza**TRASMISSIONE VIA PEC****E prot DVA - 2014 - 0014410 del 15/05/2014**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - Divisione IV - AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Livorno  
Via Falcone e Borsellino, 1 - 57123 LIVORNO  
**prot.procura.livorno@giustiziacert.it****Copia**ARPA Toscana  
Area Vasta Toscana Centro - Rischio Industriale  
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 FIRENZE  
**arp.at.protocollo@postacert.toscana.it**  
Dipartimento di Piombino - Elba  
Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 Piombino (LI)  
**arp.at.protocollo@postacert.toscana.it****RIFERIMENTO:** Decreto MIN-GAB-2013-00127 del 18 aprile 2013 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo stabilimento siderurgico della società LUCCHINI S.p.A. sita nel Comune di Piombino (LI), con avviso pubblicato su GU n.111 del 14 maggio 2013.**OGGETTO:** Comunicazione preliminare sugli esiti del controllo effettuato in data 7, 8 e 9 aprile 2014; inosservanze alle prescrizioni del decreto ai sensi dell'art. 29-decies c.3-6 e art.29-quattordecies D.Lgs.152/06.

Ad esito del controllo ordinario effettuato da ISPRA e da ARPA Toscana nelle date 7, 8 e 9 aprile 2014, presso lo stabilimento LUCCHINI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) di Piombino, d'intesa con ARPA Toscana, si comunica quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che la Società ha ripetutamente rappresentato, sia all'Autorità Competente sia agli Enti di Controllo, la particolare fase della procedura di amministrazione straordinaria, nella quale le facoltà di investimento finanziario dell'attuale Commissario Straordinario sono significativamente ridotte. Tale aspetto è stato ulteriormente discusso con gli Enti di Controllo, in apertura delle attività in oggetto, anche in relazione alle attuali manifestazioni di interesse pervenute da nuovi soggetti privati per talune specifiche attività produttive in essere.

Per quanto invece attiene, specificamente, alle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo in riferimento, vale quanto nel seguito riportato.

- Nel parco 1, in zona centrale, da un cumulo di minerale per l'alimentazione dell'impianto AFO, durante il funzionamento della macchina di ripresa continua a tazze, è stato osservato sviluppo di polverosità ed assenza di uno specifico sistema di bagnatura durante tale operazione di ripresa materiale.
- Relativamente ai sistemi di scarico con benna, lo scaricatore marca MAN, attualmente utilizzato, non è dotato di un sistema di spruzzaggio alla bocca di ingresso della tramoggia, da attivare durante lo scarico di materiale dalla benna alla tramoggia; compatibilmente con l'approvazione del nuovo piano industriale è prevista la sostituzione di tale scaricatore con un nuovo scaricatore marca KOCKS-CRANE a benna dotato di sistema di nebulizzazione.
- Durante l'attraversamento di strade e piste, è stato osservato il frequente sviluppo di polverosità in corrispondenza del transito dei mezzi pesanti.
- Nel parco minerale è stata verificata l'assenza delle apposite macchine spazzatrici.
- Nell'area del Parco rottame, pur avendo il gestore segnalato la presenza di un fosso perimetrale per il convogliamento delle acque dilavamento, che appare peraltro non adeguatamente pulito per favorire l'eventuale deflusso di acqua, non è visibile una rete di raccolta delle acque e degli scarichi



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

opportunamente collettati all'impianto di trattamento, oltre alla presenza di una superficie impermeabilizzata per evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali.

- Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, sulla base dei rapporti di prova relativi ai campionamenti in data 20/05/2013 e del 04/11/2013 al punto di emissione 02.01 (cokefazione), sono stati verificati superamenti al valore limite emissivo in atmosfera per il parametro benzene pari a  $1 \text{ mg/Nm}^3$ , già segnalato dal gestore con comunicazione ECO 145 del 01/04/2014, per la marcia della cokeria con gas miscelato (AFO+COK); compatibilmente con l'approvazione del nuovo piano industriale, nell'ipotesi che la Cokeria continui ad essere esercita, il gestore ha prevista una specifica sezione dedicata al recupero dei composti BTX presenti nel gas COK.
- Per quanto riguarda l'applicazione della norma UNI EN 14181:2005 non è stato ancora predisposto un piano di attuazione della norma stessa, perché la strumentazione di monitoraggio in continuo per le emissioni in atmosfera (SME) attualmente installata non è adeguata per rispondere ai requisiti della norma stessa; il gestore, nelle more del futuro piano industriale, ed a seguito della identificazione dei processi per i quali è previsto il proseguo dell'attività, prevede l'acquisto di adeguati strumenti corredati da certificati di QAL1, quale base necessaria all'implementazione della citata norma tecnica. Sono in corso approfondimenti sull'attività di calibrazione e taratura mensile, al fine di confrontarla ad un test di accuratezza, effettuata da parte del laboratorio esterno sulla strumentazione SME installata, tramite più letture in doppio con strumento di riferimento.
- Allo stato attuale non sono presenti misuratori di flusso in continuo ai sistemi torcia per T AFO e T Batt e non sono previsti interventi per l'installazione dei misuratori prescritti; in riferimento ai monitoraggi previsti dal § 4.4 del piano di monitoraggio e controllo (PMC), la misura della portata dei gas addotti avviene direttamente tramite misuratore di flusso solo per il sistema torcia T Cok, mentre per i sistemi T AFO e T Batt il flusso inviato viene stimato in base ai segnali di posizionamento del fine corsa delle valvole di apertura.
- Relativamente al monitoraggio delle emissioni visibili di gas coke durante la fase di caricamento del fossile nei forni della cokeria, il gestore ha comunicato di non registrare i tempi di emissioni visibili perché ritiene maggiormente significativo, in relazione alla tipologia dei forni ed alle modalità di caricamento adottate, il controllo visivo dell'eventuale imperfetto accoppiamento tra i telescopi e le bocchette dei forni, oggetto comunque di possibile segnalazione di manutenzione straordinaria.
- A riguardo della gestione dei depositi temporanei dei rifiuti è stato verificato che:
  - all'esterno dell'area 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi), nelle adiacenze, è presente un container contenente bidoni di vernici vuoti e pieni, non identificato come deposito rifiuti e senza una chiara distinzione rispetto alle zone destinate a deposito rifiuti;
  - le aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14) e 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER 16.11.04) risultano in continuità con un'area contenente rifiuti e materiali vari, senza una chiara distinzione delle zone utilizzate come deposito rifiuti;
  - all'esterno e nelle adiacenze dell'area 6 sono stati osservati alcuni cumuli di materiale per i quali il gestore ha dichiarato essere in corso attività di cernita e di ricollocazione, così come tra l'area 2 e l'area 1 sono stati notati due cumuli di materiale da lavorare, identificati come "scoria LD da lavorare" e "scopatura carri da lavorare"; tali cumuli non sono conformi ai principi di organizzazione degli stoccaggi o deposito in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
  - le aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi), pur essendo i rifiuti separati per tipologia, 2 (adiacente all'area 1 per rifiuti non pericolosi e in particolare di scoria MS CER 10.02.01) non sono chiaramente identificabili in quanto risultano sprovviste di cartellonistica per l'individuazione dei rifiuti ivi contenuti tramite tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, riportanti anche i codici CER per l'identificazione dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati;
  - la superficie delle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) e 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER 16.11.04), non sono totalmente impermeabilizzate, contrariamente alla indicazione, per tutte le aree di deposito, di impermeabilizzazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti;



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite - CER 16.11.04) 2 (rifiuti non pericolosi e in particolare di scoria MS CER 10.02.01), 1 (deposito di scoria LD - CER 10.02.02) 3 (polveri PAF - CER 10.02.08) non tutte le tipologie di rifiuti sono protette dagli agenti atmosferici, in contrasto con la prescrizione che prevede, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, per i siti dove viene effettuato il deposito temporaneo, la presenza di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; nelle citate zone inoltre non è presente alcun sistema di raccolta e canalizzazione di acque meteoriche, ad eccezione delle aree 1 2 e 3, per le quali il gestore ha segnalato la presenza di una vasca di raccolta dedicata alle acque.
- In merito alle emissioni in atmosfera, è stato rilevato che per i punti di emissione 02.04 (impianto ecologico) e 02.07 (sforamento coke) non risulta ad oggi garantito l'accesso in sicurezza del personale ispettivo alle piattaforme installate sui camini, a servizio delle operazioni di campionamento strumentale; conseguentemente il personale di ARPA Toscana ha proceduto ad effettuare i rilievi solo presso il camino di acciaieria (04.10).

Inoltre, in merito ai limiti di emissione agli scarichi idrici, sono in corso approfondimenti, in termini di bilancio di massa relativa ai sistemi fognari, per valutare i superamenti di boro verificati sugli scarichi SF5 e SF6 durante il mese di febbraio 2014, in quanto il gestore ha segnalato nelle acque di falda approvvigionata già valori superiori ai limiti della tabella 3 (colonna acque superficiali) di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006; inoltre per la determinazione dei parametri negli scarichi idrici non risulta allineato il solo metodo per i pesticidi clorurati con i metodi analitici indicati al § 15.3 del PMC.

Per effetto di quanto sopra descritto, ad esito del controllo effettuato da ISPRA e da ARPA Toscana nelle date 7, 8 e 9 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, si accertano con la presente le seguenti violazioni dell'AIA:

1. assenza di un sistema di bagnatura con spruzzaggio ad acqua o additivi per prevenire la formazione di polvere durante le attività di carico e scarico di materiali molto polverosi, nel parco 1 zona centrale da un cumulo di minerale per l'alimentazione dell'impianto AFO durante il funzionamento della macchina di ripresa continua a tazze, in violazione di quanto previsto dalla *prescrizione 7 lettera h*, § 9.3 "approvvigionamento e stoccaggio materie prime" sottoparagrafo "gestione delle attività di messa a parco (PRE)" a pag. 228 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante dell'AIA in riferimento;
2. assenza di un sistema di spruzzaggio di acqua da attivare all'occorrenza per lo scaricatore marca MAN durante lo scarico in tramoggia di materiale all'apertura della benna, in violazione di quanto previsto dalla *prescrizione 7 lettera i*, § 9.3 "approvvigionamento e stoccaggio materie prime" sottoparagrafo "gestione delle attività di messa a parco (PRE)" a pag. 228 del PIC;
3. mancata limitazione della velocità in modo da limitare il più possibile il sollevamento della polvere durante l'attraversamento di strade e piste, con sviluppo di polverosità in corrispondenza del transito dei mezzi pesanti, in violazione di quanto previsto dalla *prescrizione 7 lettera j*, § 9.3 "approvvigionamento e stoccaggio materie prime" sottoparagrafo "gestione delle attività di messa a parco (PRE)" a pag. 228 del PIC;
4. assenza di apposite macchine spazzatrici per la pulizia delle strade asfaltate nel parco minerale, in violazione di quanto previsto dalla *prescrizione 7 lettera k*, § 9.3 "approvvigionamento e stoccaggio materie prime" sottoparagrafo "gestione delle attività di messa a parco (PRE)" a pag. 228 del PIC;
5. mancanza di adeguata pulizia del fosso perimetrale al parco rottame per favorire l'eventuale deflusso e convogliamento delle acque dilavamento ed assenza di una adeguata rete di raccolta delle acque e degli scarichi opportunamente collettati all'impianto di trattamento, oltre alla mancanza di attestazione per la impermeabilizzazione dell'intera superficie dell'area per evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali in violazione di quanto previsto dalla *prescrizione 10e*, § 9.3 "approvvigionamento e stoccaggio materie prime" sottoparagrafo "gestione delle parco rottame" a pagine 229-230 del PIC;
6. mancata adozione del metodo analitico di riferimento per la determinazione negli scarichi idrici del parametro pesticidi clorurati rispetto al metodo indicato al § 15.3 "*scarichi idrici*" a pag. 65 del PMC;
7. superamenti in data 20/05/2013 e del 04/11/2013 al punto di emissione 02.01 (cokefazione), del valore limite emissivo in atmosfera per il parametro benzene, durante la marcia della cokeria con gas miscelato (AFO+COK) in violazione della *prescrizione 32* del PIC pag. 273 e del valore limite per il benzene pari



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- a 1 mg/Nm<sup>3</sup> indicato quale media oraria nella tabella delle emissioni in atmosfera del § 9.8.1 "emissioni convogliate" a pag. 240 del PIC;
8. mancata implementazione di un piano di attuazione della norma UNI EN 14181 in violazione della *prescrizione 33* del PIC § 9.8.1 "emissioni convogliate" a pag. 273 e del § 14.1 del PMC (pagg.52-55) che prevede l'applicazione della medesima norma di assicurazione di qualità per tutta la strumentazione di monitoraggio in continuo per le emissioni in atmosfera (SME);
  9. assenza di misuratori di flusso in continuo per i sistemi torcia per T AFO e T BATT in violazione alla *prescrizione 45*, § 9.8.1 "emissioni convogliate" pag. 245 del PIC;
  10. mancata registrazione dei tempi di emissioni visibili in violazione di quanto indicato dalla *prescrizione 52 lettera e*), che prevede il monitoraggio delle emissioni visibili di gas coke durante la fase di caricamento del fossile nei forni della cokeria, § 9.8.2 "emissioni diffuse" del PIC a pagina 275;
  11. gestione dei depositi temporanei dei rifiuti in violazione alle indicazioni della *prescrizione 67*, § 9.9.1 "deposito temporaneo" del PIC a pagine 277-278 per i seguenti motivi:
    - mancata identificazione depositi rifiuti senza chiara distinzione delle zone utilizzate come deposito da quelle per lo stoccaggio di altri materiali come materie prime e sottoprodotti (*lettera e*), nelle adiacenze all'area 6, nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14) e 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER 16.11.04);
    - mancato rispetto dei principi di organizzazione degli stoccaggi o deposito in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto (*lettera f*), distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle dedicate ai rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate, per i cumuli di materiale da lavorare all'esterno dell'area 6 e tra l'area 2 e l'area 1;
    - assenza di chiara identificazione (*lettera g*) tramite tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, riportanti anche i codici CER per l'identificazione dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati, nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi), pur essendo i rifiuti separati per tipologia, 2 (adiacente all'area 1 per rifiuti non pericolosi e in particolare di scoria MS CER 10.02.01);
    - assenza di attestazione relativa alla impermeabilizzazione ed alla resistenza all'attacco chimico dei rifiuti (*lettera h*) per la superficie delle aree di deposito 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite CER 16.11.04);
    - assenza di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici nelle aree 5 (deposito di fanghi AFO CER 10.02.14), 6 (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 8 (refrattari a base carbone CER 16.11.02 ed altri refrattari compresa la dolomite - CER 16.11.04) 2 (rifiuti non pericolosi e in particolare di scoria MS CER 10.02.01), 1 (deposito di scoria LD - CER 10.02.02) 3 (polveri PAF - CER 10.02.08), in contrasto con la *prescrizione (lettera i)* che prevede, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, per i siti dove viene effettuato il deposito temporaneo, la presenza di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
  12. Impossibilità di accesso del personale incaricato dei controlli ai punti di campionamento delle emissioni in aria, in violazione del comma 5, art. 3, del decreto autorizzativo in riferimento.

In riferimento alle circostanze sopra esposte, la proposta dello scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Toscana, a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 dell'art.29-decies del D.Lgs.152/06 e smi, è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad operare affinché sia garantito quanto segue, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della diffida, producendo evidenza documentale di adempimento:

- a) installazione di un sistema di bagnatura, anche provvisorio, con spruzzaggio ad acqua o additivi per prevenire la formazione di polvere durante tutte le attività di carico e scarico di materiali molto polverosi (*prescrizione 7 lettera h* del PIC pag. 228 del PIC), come ad esempio nel parco 1 zona centrale in corrispondenza del cumulo di minerale per l'alimentazione dell'impianto AFO durante il funzionamento della macchina di ripresa continua a tazze;
- b) attivazione di un sistema, anche provvisorio, di spruzzaggio di acqua per lo scaricatore marca MAN durante lo scarico in tramoggia di materiale all'apertura della benna, in attuazione della *prescrizione 7 lettera i*) pag. 228 del PIC;



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- c) adozione di misure e procedure per limitare la velocità degli automezzi, in modo da limitare il più possibile il sollevamento della polvere durante l'attraversamento di strade e piste, con riduzione dello sviluppo di polverosità in corrispondenza del transito dei mezzi pesanti, in attuazione della *prescrizione 7 lettera j)* pag. 228 del PIC;
- d) utilizzo di apposite macchine spazzatrici per la pulizia delle strade asfaltate nel parco minerale, in riferimento alle modalità indicate nella nota prot.ECO/161/2013 del 09/08/2013 per la pulizia delle strade tramite spazzatura e di bagnatura, per la *prescrizione 7 lettera k*, pag. 228 del PIC;
- e) adeguata pulizia del fosso perimetrale al parco rottame per favorire l'eventuale deflusso e convogliamento delle acque di lavamento, con identificazione di una adeguata rete di raccolta delle acque e degli scarichi opportunamente collettati all'impianto di trattamento, oltre alla presentazione di adeguata attestazione relativa all'impermeabilizzazione dell'intera superficie dell'area per evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali, in attuazione della *prescrizione 10e*, pagine 229-230 del PIC;
- f) adozione del metodo analitico di riferimento indicato al § 15.3 "scarichi idrici" a pag. 65 del PMC per la determinazione negli scarichi idrici del parametro pesticidi clorurati;
- g) contenimento entro il valore limite emissivo di 1 mg/Nm<sup>3</sup>, quale media oraria per il parametro benzene al punto di emissione 02.01 (cokefazione) durante la marcia della cokeria con gas miscelato (AFO+COK) di cui alla tabella di pag. 240 del PIC e della *prescrizione 32* del PIC pag. 273;
- h) implementazione di un piano di attuazione della norma UNI EN 14181:2005 in attuazione della *prescrizione 33* del PIC pag. 273 e del § 14.1 del PMC (pagg.52-55) che prevede l'applicazione della medesima norma di assicurazione di qualità per tutta la strumentazione di monitoraggio in continuo per le emissioni in atmosfera (SME);
- i) installazione di misuratori di flusso in continuo per i sistemi torcia per T AFO e T BATT, come previsto dalla *prescrizione 45* del PIC pag. 245;
- j) registrazione dei tempi di emissioni visibili di gas coke durante la fase di caricamento del fossile nei forni della cokeria, come indicato dalla *prescrizione 52 lettera e)* del PIC a pag. 275;
- k) gestione dei depositi temporanei dei rifiuti conformemente alle indicazioni della *prescrizione 67* del PIC a pagine 277-278 relativamente ai seguenti aspetti:
  - chiara identificazione depositi rifiuti con distinzione delle zone utilizzate come deposito da quelle per lo stoccaggio delle materie prime e dei sottoprodotti (*lettera e)*;
  - rispetto dei principi di organizzazione degli stoccaggi o deposito in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto (*lettera f)*), distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
  - affissione di tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, riportanti anche i codici CER per l'identificazione dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati (*lettera g)*;
  - attestazione di impermeabilizzazione e di resistenza all'attacco chimico dei rifiuti (*lettera h)* per le superfici delle aree di deposito;
  - coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (*lettera i)*).
- l) Allestimento di accessi in sicurezza alle attività di campionamento strumentale previste per i punti di emissione 02.04 e 02.07, secondo le indicazioni che saranno fornite da ARPA Toscana.

In considerazione della recente modifica introdotta dal D.Lgs.46 del 4 marzo 2014, in merito ai regimi sanzionatori dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente relazione, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Istituto d'intesa con ARPA Toscana ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices con la redazione del verbale di accertamento e notifica della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 per l'inosservanza delle prescrizioni AIA, elencate ai sopracitati punti 1), 2), 3), 4), 5) 6), 8, 9), 10), e 12).

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui ai sopra citati punti 7) e 11), ove applicabile il comma 3 del medesimo articolo 29-quattordices, la presente relazione, condivisa anche da ARPA Toscana, viene inviata alla Procura della Repubblica di Livorno.

In merito agli episodi riferiti come "fumate rosse", già oggetto del controllo straordinario di ARPA Toscana del 12/11/2013 su mandato di ISPRA ai sensi dell'art. 29-decies comma 4, D.Lgs.152/06, sono state effettuate le seguenti verifiche:



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- è stata riscontrata una lista degli elementi individuati dal Gestore come critici da sottoporre a manutenzione periodica corredata dalla frequenza di intervento manutentivo prescelto;
- sono state visionate le evidenze di avvenuta manutenzione per il periodo compreso da gennaio 2013 ad aprile 2014,;
- è stata presa visione del documento contenente le registrazioni delle emissioni visibili dal capannone Acciaieria per lo stesso periodo.

Durante i giorni di sopralluogo, non si sono evidenziate criticità a riguardo.

E' necessario comunque sottolineare che, con l'AFO-4 in fase di mantenimento al minimo tecnico, le colate continue non vengono effettuate, non viene trasferita ghisa in Acciaieria e le siviere non vengono più caricate; conseguentemente le "fumate" sono cessate a far data dal 24/04/2014 dalle ore 10:00, giorno in cui l'altoforno è stato caricato "in bianco", come anche comunicato dal medesimo gestore con nota ECO/181/14 del 30/04/2014.

Si comunica, infine, che ulteriori aspetti potranno essere evidenziati ad esito dell'attività di valutazione dei risultati dei campionamenti e delle rilevazioni che sono stati effettuate da ARPA Toscana durante il predetto controllo o per effetto della documentazione che verrà fornita da LUCCHINI S.p.A. in A.S..

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

## DGpostacertificata

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** mercoledì 14 maggio 2014 12:27  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.livorno@giustiziacert.it;  
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it; arpat.protocollo@postacert.toscana.it  
**Oggetto:** COMUNICAZINE PRELIMINARE ESITI CONTROLLO EFFETTUATO 7-8-9/04/2014 -  
INOSSERVANZE PRESCRIZIONE DECRETO ART 29 DECIES C3-6 ART29  
QUATTUORDECIES DLGS 152/06 - STABILIMENTO SIDERURGICO LUCCHINI SPA -  
FIRMA PINI [iride]257183[/iride] [prot]2014/20139[/prot]  
**Allegati:** \_00330718-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 20139 del 14/05/2014 Oggetto: COMUNICAZINE PRELIMINARE ESITI CONTROLLO  
EFFETTUATO 7-8-9/04/2014 - INOSSERVANZE PRESCRIZIONE DECRETO ART  
29 DECIES C3-6 ART29 QUATTUORDECIES DLGS 152/06 - STABILIMENTO SIDERURGICO LUCCHINI SPA -  
FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, ARPA  
TOSCANA, PROCURA REPUBBLICA LIVORNO, ARPA TOSCANA